

Sentenza n. 81598 / 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice di Pace

X Sezione Civile di Napoli

nella persona della Dr.ssa XXXXXXXXXXXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 50248 Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2008, avente ad oggetto - risarcimento danni.

TRA

XXXXXXXXXXXX Raffaella rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Billi, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Casoria, Napoli, Via A. De Gasperi n. 69, giusto mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to XXXXXXXXXXXX, domiciliata presso la Direzione Affari Legali in Napoli, Piazza Matteotti, giusta procura alle liti in atti

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Come da verbali di causa e comparsa depositata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2008 a Poste Italiane S.p.A., XXXXXXXXXXXXX Raffaella, esponeva -

- che con Bando del 20.02.08 il Dipartimento di Diritto Romano e Storia della Scienza Umanistica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II indiceva "procedura di selezione per curriculum e titoli, per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale per l'indicizzazione di una rivista.";
- che l'art. 5 comma 2 del Bando prevedeva testualmente che la domanda di partecipazione alla procedura di selezione doveva essere indirizzata al Direttore del predetto Dipartimento con sede in Napoli, alla via G. Paladino n. 39, e fatta pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4.03.08 a mezzo di Servizio postale oppure mediante presentazione personale presso la segreteria del Dipartimento;
- che in data 27.02.08 l'istante si recava presso l'ufficio postale Napoli - Vomero a mezzo AR ed inviava rituale domanda di partecipazione così come da ricevuta depositata in atti;
- che l'istante riceveva l'avviso di ricevimento dal quale risultava che la raccomandata era stata consegnata in data 6.03.08, dopo otto giorni dalla spedizione
- che il Dipartimento di Diritto Romano e Storia della Scienza Umanistica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in data 7.03.08 comunicava all'istante l'esclusione dalla selezione essendo la domanda pervenuta oltre i termini;
- che la convenuta non ha rispettato i termini di consegna previsti dagli standard di qualità;
- che l'istante aveva altissime possibilità di essere selezionata per essere in possesso di tutti i requisiti richiesti;

- che l'esclusione dalla procedura selettiva ha recato all'istante un danno da perdita di chance quantificabile.

Tanto esposto XXXXXXXXXXXX Raffaella citava Poste Italiane S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. per accertare e dichiarare il ritardo della consegna della raccomandata indicata, la piena responsabilità della convenuta e dichiararsi la perdita di chance dell'istante.

Alla prima udienza si costituiva parte convenuta che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda, il giudice di Pace, esperito il tentativo di conciliazione senza esito, sulle conclusioni in premessa la causa veniva assegnata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che la legittimazione delle parti è stata provata dalla documentazione depositata in atti nonché dalle risultanze istruttorie.

L'attore ha instaurato il presente giudizio per richiedere il risarcimento della . perdita di. filanca causato dal mancato recapito di una raccomandata spedita attraverso il servizio offerto da Poste Italiane.

Passando ora all'esame della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti di Poste Italiane S.p.A., l'istante a fondamento della domanda ha prodotto in giudizio copiosa documentazione atta a dimostrare quanto asserito.

In particolare in atti è stato depositato -

- Bando di selezione per il conferimento di tre incarichi di lavoro autonomo;
- Ricevuta di raccomandata ed avviso di ricevimento;
- Lettera del Dipartimento di Diritto Romano;
- Curriculum vitae e certificazioni attestanti i titoli professionali dell'istante;

- Carta della qualità dei prodotti postali.

Nel costituirsi in giudizio parte convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda in quanto l'attore non ha preceduto l'atto di citazione da alcun reclamo in via amministrativa, e nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto; a prova di quanto affermato ha depositato in atti Copia della Carta della qualità sui prodotti di corrispondenza e copia del Codice Postale, e copiosa giurisprudenza.

In merito alla preliminare eccezione sollevata dalla convenuta si rileva che l'attrice ha iniziato il presente giudizio senza aver proposto alcun reclamo in via amministrativa in via conciliativa. Si osserva che la norma citata art. 20 del D.P.R. n. 156 del 1973, è stata oggetto di esame della Corte Costituzionale, SENT. 15/91 che statuisce "La subordinazione prevista dall'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dell'azione di risarcimento dei danni contro l'amministrazione delle poste alla condizione - di proponibilità - del previo reclamo in via amministrativa, rappresenta una grave compromissione del diritto di difesa dell'interessato, garantito dall'art. 24 Cost. e, più specificamente, della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione garantita dall'art. 113 Cost., ed assume così per la stessa amministrazione, il carattere di privilegio ingiustificato l'art. 20 del d.P.R. n. 156 del 1973 va dichiarato illegittimo nella parte in cui - salva la possibilità dell'esperimento preventivo del reclamo nel termine indicato - non prevede la immediata esperibilità dell'azione giudiziaria, a scelta dell'interessato, anche in mancanza di esso". Per quanto esposto e motivato va dichiarata non fondata la preliminare eccezione di improcedibilità della domanda.

In ordine alla domanda di risarcimento del costo della raccomandata in quanto la consegna non ha rispettato gli standard di qualità indicati da Poste Italiane S.p.A., l'attrice ha dimostrato un esborso di € 3,80 quale costo di spedizione e, che la raccomandata effettuata in data 27 febbraio 2008, è pervenuta a

In merito alla domanda da perdita di chance formulata dall'attrice per la mancata possibilità di partecipazione ad una selezione, l'istante ha quantificato la domanda in € 1.500,00 ed ha depositato copie

Si osserva che come più volte ribadito dalla Suprema Corte - "i danni derivanti dalla perdita di "chance" - c

Sentenza n. 16877 del 20/06/2008 Sentenza n. 21544 del 12/08/2008.

Orbene l'attrice ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando e quindi di

essere nelle condizioni di candidarsi, ma nulla ha prodotto in relazione alle reali possibilità di essere selezionata, ed alle probabilità di vincere il concorso, non ha indicato e dimostrato il numero delle candidature presentate per la selezione e se il conferimento degli incarichi è stato pari al numero indicato nel bando.

Pertanto per quanto esposto e motivato la domanda di risarcimento danni per perdita di chance va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace dott. XXXXXXXXXXXX, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da XXXXXXXXXXXX Raffaella nei confronti di Poste Italiane S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., atto di citazione notificato il 29 marzo 2008, ogni contraria istanza, così provvede -

- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna di Poste Italiane S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della somma di € 3,80 oltre interessi legali a calcolarsi dalla data

- condanna Poste Italiane S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite che quantifica in € 100,00 per esborsi, € 300,00 per diritti ed € 300,00 per onorario con attribuzione

Così deciso in Napoli il 3 dicembre 2008

Il Giudice di Pace